

ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA - CONSENSO INFORMATO DEL PAZIENTE AL TRATTAMENTO SANITARIO - NOZIONE - CONTENUTO - LIMITI - Cass. civ. Sez. III, 11-12-2013, n. 27751 (rv. 628757)

Cass. civ. Sez. III, 11-12-2013, n. 27751 (rv. 628757)

Il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest'ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo, tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l'intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l' "id quod plerumque accidit", in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l'intervento e l'evento lesivo.